

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACE e GRIMALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1966

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105,  
sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge ripete, nella sua motivazione e nella formulazione della norma, la proposta di iniziativa degli onorevoli deputati De Marzi, Berloffia ed altri, presentata il 7 maggio 1960 (n. 2143) « Adeguamento delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, alle attuali esigenze della produzione, approvvigionamento e consumo del pane »: tale proposta decadde con la fine della III Legislatura e non è stata riproposta.

Il decorso di un sessennio dalla data della presentazione di quella proposta è valso a ribadire la sentita, diffusa necessità delle già sollecitate modifiche di disposizioni adeguate alle condizioni di tecnica, di lavoro e di vita di sessanta anni or sono, ma ormai superate dal progresso tecnico, dall'intensificato ritmo umano della giornata lavorativa, dalle mutate esigenze relative alla produzione ed al consumo del pane.

Basterà ricordare la radicale trasformazione verificatasi nel processo di produzione del pane, che, agli inizi del secolo, era prevalentemente di tipo familiare, mentre oggi, anche nelle campagne, si fa ricorso alla panificazione eseguita nelle aziende specializzate, per rendersi conto della vetustà della legge.

In riferimento all'igiene del lavoro, va notato che non solo gli ambienti destinati alla manipolazione e cottura del pane sono ormai rispondenti alle norme dettate dalle varie disposizioni legislative, ma che la sempre più provvida attrezzatura meccanica in dotazione ai forni ha reso e rende meno gravoso il lavoro umano. È dato affermare, senza tema di smentita, che lo sviluppo ed il perfezionamento dei mezzi meccanici richiedono dall'uomo più un lavoro di vigilanza che non un apporto di impegno fisico.

Le esigenze di consumo sono radicalmente mutate. L'operaio, l'impiegato ha bisogno di approvvigionarsi dell'alimento primo ed insostituibile che resta il pane nelle prime ore del mattino, sicchè in quelle ore il pane deve già trovarsi nelle rivendite, ubicate in ogni parte dei centri abitati.

Urge pertanto che il panificatore tenga conto anche di tale esigenza di distribuzione.

La produzione del pane, specie quello che comunemente è chiamato casareccio, ha delle sue imprescindibili esigenze: non basta la sola preparazione del lievito naturale ottenuto con la fermentazione dei lieviti naturali, che si apprestano per tempo con l'impasto di farina; occorre che il pane approntato con tale lievito maturi naturalmente,

se si vuole avere un buon pane. Senza adentrarci in una descrizione analitica del processo chimico che determina tale lievitazione, va evidenziato che, per ottenere codesto risultato, è indispensabile che il panificatore abbia a disposizione quel tempo che la tecnica impone.

È possibile fissare, in una norma legislativa, un termine entro il quale il ciclo di tale processo abbia a concludersi? Per certo non è possibile in quanto innumerevoli cause e fattori, non prevedibili nè dominabili, interferiscono a falsare ogni previsione.

Sicchè appare necessario, più che opportuno, il disegno di legge che si propone alla benevola attenzione e valutazione del Senato.

Fermo sempre il disposto del primo comma dell'articolo 5 della legge del 1908, si propone di sostituirla il secondo con tre nuovi commi.

In virtù del primo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio potrà, su istanza delle parti, concedere deroghe per tempo superiore alla settimana ed anche a tempo indeterminato, quando siffatta deroga valga a consentire, nell'intero ciclo produttivo, la migliore panificazione in aderenza alle esigenze locali e stagionali, alla tecnica della panificazione per i lieviti impiegati, per la loro fermentazione, per la lievitazione degli impasti.

Si crede utile aggiungere, per la più sicura tutela della giustizia e l'opportuno controllo delle decisioni, la facoltà di proporre ricorso avverso gli eventuali dinieghi e da parte del Consiglio comunale e da parte dell'Ispettorato del lavoro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al disegno di legge sottoposto al vostro esame non vorrà mancare il vostro illuminato consenso.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dai seguenti:

« Le deroghe superiori ad una settimana od a tempo indeterminato rese opportune anche per i lieviti usati e loro fermentazione, per i sistemi di lievitazione degli impasti, per la produzione del pane di qualità in uso in determinate zone, per esigenze stagionali, saranno concesse per l'intero ciclo produttivo dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, al quale verranno rivolte le domande da parte degli interessati.

Contro il diniego delle deroghe richieste è ammesso il ricorso al Ministero del lavoro.

Alle deroghe di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano le limitazioni degli articoli precedenti relative al numero degli operai e quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 28 giugno 1908, n. 432 ».